

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 441**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

febbraio 2012  
n. 336



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 441**

Schema di decreto legislativo  
recante recepimento della  
direttiva 2009/110/CE,  
concernente l'avvio, l'esercizio  
e la vigilanza prudenziale  
dell'attività degli istituti di  
moneta elettronica, che  
modifica le direttive  
2005/60/CE e 2006/48/CE e  
che abroga la direttiva  
2000/46/CE

febbraio 2012  
n. 336

a cura di: S. Moroni  
hanno collaborato: E. Catalucci, L. Formosa, S. Ferrari.



# INDICE

PREMESSA .....	7
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO .....	9
TESTO A FRONTE.....	21
<b>Articolo 1</b>	
<i>(Modifiche al Testo unico bancario in materia di moneta elettronica)</i>	
Commi 1 e 2.....	23
Comma 3.....	27
Comma 4.....	43
Comma 5.....	45
<b>Articolo 2</b>	
<i>(Altre modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)</i>	
Comma 1.....	47
Comma 2.....	49
Comma 3.....	51
Comma 4.....	53
Commi 5, 6, 7 e 8.....	55
<b>Articolo 3</b>	
<i>(Modifiche ad altri testi legislativi necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)</i>	
Comma 1.....	61



## PREMESSA

Il presente *dossier* viene predisposto in occasione dell'esame da parte del Senato dello "Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE" (atto del Governo n. 441), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 31 gennaio 2012 e deferito alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

L'articolo 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010*" ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2009/110/CE, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge<sup>1</sup>.

Il *dossier* reca l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, seguita dai testi a fronte, su due colonne, delle novelle alla legislazione vigente apportate dal testo in esame.

---

<sup>1</sup> Poiché la legge n. 217 del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2012, n. 1, il termine per l'esercizio della delega scade il 17 aprile 2012.





## **CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO**



Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE<sup>2</sup> e 2006/48/CE<sup>3</sup> e che abroga la direttiva 2000/46/CE<sup>4</sup>.

Si ricorda in sintesi che la direttiva 2009/110/CE reca disposizioni in materia di moneta elettronica, istituti di emissione della stessa e vigilanza prudenziale. Come emerge dai considerando, le modifiche che essa ha apportato alle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE sono state rese necessarie, tra l'altro, dall'emanazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Il Titolo I della direttiva (ambito di applicazione e definizioni) definisce, all'articolo 2, n. 2), "moneta elettronica" il valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non rientra in questa definizione il valore monetario immagazzinato in strumenti utilizzati per acquistare beni o servizi nella stessa sede dell'emittente o in base a un accordo commerciale con l'emittente (articolo 3, lettera k) della citata direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento; si citano, a titolo di esempio, le tessere per il carburante, per il trasporto pubblico, i buoni pasto). Viene altresì definito "istituto di moneta elettronica" (articolo 2, n. 1) la persona giuridica autorizzata ad emettere moneta elettronica. La direttiva contempla anche altri emittenti di moneta elettronica cui si applicano le norme in essa contenute (ai sensi dell'articolo 1, n. 1: enti creditizi, uffici postali autorizzati a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, gli Stati membri o le loro autorità regionali e locali che agiscono in veste pubblica).

Il Titolo II della direttiva sancisce le condizioni per l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. In particolare, si stabilisce una misura minima di capitale iniziale pari ad almeno 350 mila euro (articolo 4) e sono recate misure volte a determinare l'ammontare ed il calcolo dei fondi propri (articolo 5). Gli istituti di moneta elettronica dovranno tutelare i fondi ricevuti e tale protezione dovrà essere effettiva al più tardi entro cinque giornate operative dopo l'emissione di moneta elettronica. Ai sensi dell'articolo 6, gli istituti possono svolgere anche attività ulteriori (quali la prestazione dei servizi di pagamento e la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento, la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica e le attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile).

---

<sup>2</sup> *Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*

<sup>3</sup> *Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.*

<sup>4</sup> *Direttiva 2000/46/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.*

Il Titolo III della direttiva concerne l'emissione e la rimborsabilità. Si impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che gli istituti emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi, vietando la concessione di interessi o altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica sancite dalla direttiva; inoltre, su richiesta del detentore, gli istituti dovranno rimborsare, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore della moneta elettronica detenuta secondo le condizioni stabilite nel contratto tra l'emittente e il detentore (articolo 11 e 12). Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione se il contratto lo prevede e solo in alcuni casi: se è richiesto prima della scadenza del contratto; se il detentore recede dal contratto prima della scadenza dello stesso o se è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto. Infine, la direttiva introduce norme per le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali (articolo 13).

Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2009/110/CE, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione della direttiva e le applicano a decorrere dal 30 aprile 2011.

Si rileva al riguardo che, per la mancata attuazione della direttiva 2009/110/CE entro i termini previsti, è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2011/0609.

\* \* \* \* \*

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai contenuti della direttiva 2009/110/CE l'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la sua attuazione entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, senza indicare ulteriori specifici criteri di delega.

Il recepimento della direttiva viene realizzato dallo schema di decreto legislativo in esame principalmente attraverso modifiche e integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* - TUB). Il provvedimento reca modifiche anche decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>5</sup>.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il testo è stato elaborato previa consultazione a livello tecnico con gli uffici della Banca d'Italia; il testo è stato altresì sottoposto a consultazione pubblica.

Si riporta qui di seguito una sintetica illustrazione del contenuto degli articoli del provvedimento.

---

<sup>5</sup> Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

## Articolo 1

*(Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica)*

**L'articolo 1** del testo in esame reca una serie di modifiche al TUB ai fini del recepimento della direttiva 2009/110/CE.

Anzitutto il **comma 1**, di modifica all'articolo 1 del TUB, integra la definizione di «prestazione di servizi di pagamento» con il riferimento al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (PSD) prevedendo tale definizione.

Anche il **comma 2** modifica l'articolo 1 del TUB al fine di introdurre la nuova definizione di moneta elettronica prevista dalla direttiva 2009/110/CE: essa è data dal valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come dal decreto legislativo n. 11 del 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non sono invece da considerarsi moneta elettronica gli strumenti a spendibilità limitata e le operazioni di pagamento mediante dispositivi di telecomunicazione quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione.

Come indicato nella Relazione illustrativa, la nuova definizione sarebbe volta a favorire rinnovazione tecnologica consentendo di includere anche i prodotti di moneta elettronica che verranno sviluppati in futuro.

Il **comma 3** riformula il Titolo V-*bis* del TUB, dedicato agli istituti di moneta elettronica (c.d. IMEL), sostituendo gli articoli da 114-*bis* a 114-*quinquies* e introducendo i nuovi articoli da 114-*quinquies*.1 a 114-*quinquies*.4.

In particolare il nuovo articolo 114-*bis* individua anzitutto i soggetti a cui è riservata l'emissione di moneta elettronica, ossia le banche e gli istituti di moneta elettronica. Possono inoltre emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

Pertanto, come evidenziato dalla Relazione, i soggetti pubblici possono emettere moneta elettronica soltanto se le disposizioni di settore che li disciplinano consentono tale forma di operatività; in mancanza di tale autorizzazione anche i soggetti pubblici dovranno costituire un IMEL per svolgerne l'attività<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> La Relazione specifica inoltre che non è stata esercitata l'opzione, prevista dalla direttiva, che dava facoltà al legislatore nazionale di dettare una specifica regolamentazione per consentire a Cassa Depositi e Prestiti di emettere moneta elettronica.

L'articolo 114-*bis* sancisce infine il divieto per gli IMEL di corrispondere interessi, in considerazione della funzione economica (strumento di pagamento generalmente di piccolo importo in sostituzione di monete o banconote) svolta dalla moneta elettronica.

Il nuovo articolo 114-*ter* prevede anzitutto il diritto del detentore di moneta elettronica di ottenere, su richiesta dagli emittenti, il rimborso della moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale (attualmente è previsto il solo principio del rimborso al valore nominale); l'estinzione del diritto al rimborso è assoggettata al termine di prescrizione ordinario decennale (articolo 2946 c.c.).

Viene quindi specificato che, qualora il rimborso venga chiesto successivamente alla scadenza del contratto, il detentore ha comunque il diritto di ottenere il rimborso del valore monetario totale ovvero nella misura richiesta se l'emittente è un IMEL autorizzato. Si consente infine ai soggetti diversi dal consumatore che accettino in pagamento la moneta elettronica di derogare alle condizioni fissate per il rimborso sulla base di un accordo contrattuale.

Il nuovo articolo 114-*quater* disciplina espressamente gli IMEL, per i quali si ribadisce l'obbligo di iscrizione in un apposito albo presso la Banca d'Italia e si introduce l'obbligo di darvi notizia anche delle succursali in Italia.

Gli IMEL sono tenuti a scambiare immediatamente i fondi ricevuti in moneta elettronica, e possono distribuire e rimborsare la moneta elettronica anche tramite soggetti che agiscano a loro nome. È prevista altresì la possibilità, per gli IMEL, di esercitare tutti i servizi di pagamento senza necessità di ottenere un'apposita autorizzazione, nonché di prestare i servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica<sup>7</sup>.

Il nuovo articolo 114-*quinquies* disciplina il regime autorizzatorio e operativo a livello transfrontaliero. In particolare, sono anzitutto individuati i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione agli IMEL, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto in materia di requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività bancaria.

Sono quindi disciplinati i criteri di valutazione dell'istanza di autorizzazione (ossia la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti), nonché la procedura autorizzativa e i casi di revoca e decadenza dell'autorizzazione stessa.

Vengono introdotti alcuni requisiti aggiuntivi per le società già operative in altri settori imprenditoriali che intendano prestare servizi di pagamento (ossia la costituzione di un patrimonio destinato e la nomina di uno più responsabili, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità). In tale ambito la Banca

---

<sup>7</sup> Come evidenziato dalla Relazione, mentre per gli istituti di pagamento è richiesta un'autorizzazione specifica per ciascun servizio di pagamento che si intende prestare, l'autorizzazione degli IMEL è omnicomprendiva e riguarda, quindi, oltre alla moneta elettronica, tutti i servizi di pagamento.

d'Italia, quando lo ritenga opportuno per garantire la solidità finanziaria dell'IMEL ovvero per assicurare l'esercizio effettivo della vigilanza, può imporre la costituzione di una società dedicata esclusivamente all'emissione di moneta elettronica.

Viene quindi disciplinata l'operatività transfrontaliera degli IMEL, in base al principio del mutuo riconoscimento degli IMEL autorizzati in uno Stato comunitario, nonché alla libera prestazione di servizi. Per quanto concerne gli IMEL extracomunitari, l'emissione di moneta elettronica da parte loro è subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia (autorizzazione rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità).

Viene infine attribuito alla Banca d'Italia il compito di dettare le necessarie disposizioni attuative.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.1 disciplina le forme di tutela dei fondi ricevuti a fronte dell'emissione di moneta elettronica, stabilendo anzitutto l'obbligo per gli IMEL di registrare in poste del passivo, per ciascun cliente, le somme ricevute per l'emissione di moneta elettronica.

Le somme ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica sono investite, secondo modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'IMEL. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate.

Viene quindi estesa ai detentori della moneta elettronica la disciplina attualmente prevista per i titolari dei conti di pagamento in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario. Infine per gli IMEL che, oltre ad emettere moneta elettronica, svolgono anche attività imprenditoriali diverse, si prevede l'obbligo di costituire un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.2, in materia di vigilanza, prevede che gli IMEL inviino alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche e ogni altro dato, nonché i propri bilanci. Alla Banca d'Italia compete emanare disposizioni di carattere generale (aventi ad oggetto il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, l'organizzazione, i controlli interni), convocare gli amministratori, ordinare la convocazione degli organi collegiali o convocarli direttamente, nonché adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli IMEL ed effettuare ispezioni.

Le autorità competenti di altro Stato membro dell'UE possono ispezionare gli IMEL comunitari che operano in territorio italiano. Per quanto concerne invece gli IMEL che, oltre ad emettere moneta elettronica, svolgono anche attività imprenditoriali diverse, i poteri di vigilanza della Banca d'Italia sono circoscritti

alla sola emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e relative attività accessorie.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.3 rinvia a diversi articoli del TUB al fine, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, di allineare la normativa degli IMEL a quella degli intermediari nei servizi di pagamento secondo quanto previsto dalla direttiva. Sono richiamate in particolare le disposizioni riguardanti la disciplina degli assetti proprietari già prevista per le banche, gli obblighi di comunicazione da parte del Collegio sindacale, i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, le sanzioni amministrative nelle ipotesi di violazioni relative alle partecipazioni al capitale in un IMEL e agli obblighi di comunicazione delle stesse; si rinvia altresì all'intero Titolo VI del TUB, recante disposizioni in materia di trasparenza<sup>8</sup>.

È inoltre prevista una disposizione specifica per gli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità; viene infine definita la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IMEL che non esercitano altre attività imprenditoriali, rinviando alle norme che regolano la fuoriuscita dal mercato degli intermediari finanziari.

Il nuovo articolo 114-*quinquies*.4 contiene una serie di deroghe. Si consente anzitutto alla Banca d'Italia di esentare gli IMEL dall'applicazione di talune disposizioni qualora:

- le attività complessive generino una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia (comunque non superiore ai 5 milioni di euro);
- gli amministratori dell'IMEL non abbiano subito condanne per riciclaggio o altri reati finanziari.

La Banca d'Italia può altresì stabilire limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli IMEL che si avvalgano delle deroghe predette; tali IMEL devono comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle condizioni che sia intervenuta per fruire delle deroghe, nonché i volumi di moneta elettronica mediamente emessi.

Il **comma 4** dell'articolo 1 in esame modifica l'articolo 126-*bis* del TUB prevedendo che quando lo Stato italiano, gli altri Stati comunitari e le pubbliche amministrazioni emettono moneta elettronica in veste di pubblica autorità, ad essi si applichino solo le norme di cui all'articolo 126-*novies* (inserito dal successivo comma 5).

---

<sup>8</sup> La Relazione evidenzia al riguardo che, da un lato, l'emissione di moneta elettronica è già assoggettata alla disciplina di trasparenza in base al decreto legislativo n. 11 del 2010 e, dall'altro, che in base alla nuova direttiva gli IMEL possono concedere finanziamenti connessi con i servizi di pagamento. Si consente, inoltre, di dare attuazione all'articolo della direttiva che estende agli emittenti di moneta elettronica l'obbligo di istituire idonee procedure di reclamo alle autorità competenti e di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.



Il **comma 5** introduce pertanto nel TUB il nuovo articolo 126-*novies*, concernente le commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica. Esso prevede anzitutto che, se previsto dal contratto, gli emittenti possono derogare al principio della gratuità del diritto al rimborso della moneta elettronica e applicare una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti nei seguenti casi:

- il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
- il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della scadenza;
- il rimborso è chiesto oltre un anno dopo la scadenza del contratto<sup>9</sup>.

Viene quindi stabilito: per i soggetti diversi dai consumatori, la possibilità di regolare in via contrattuale le condizioni di rimborso; per gli emittenti, l'obbligo di fornire al detentore l'informativa sulle modalità e le condizioni del rimborso.

Si prevede infine che il contratto indichi chiaramente modalità e condizioni del rimborso.

## **Articolo 2**

*(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

L'**articolo 2** del testo in esame reca una serie di ulteriori modifiche al TUB necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE.

Anzitutto il **comma 1** abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 59 del TUB, in tema di vigilanza consolidata sui gruppi.

Il **comma 2** sostituisce l'articolo 106, comma 2, del TUB, al fine di prevedere che gli intermediari finanziari iscritti al relativo albo possono essere autorizzati all'emissione di moneta elettronica<sup>10</sup>.

I **commi da 3 a 7** modificano, rispettivamente, gli articoli 131-*bis*, 131-*ter*, 144 primo, secondo e terzo comma, del TUB, recanti norme di carattere sanzionatorio, al fine di adeguare i riferimenti normativi.

Infine il **comma 8** modifica l'articolo 144, comma 5, del TUB, al fine di includere nella relativa disciplina sanzionatoria anche il caso dei collaboratori degli IMEL e degli istituti di pagamento.

---

<sup>9</sup> Come evidenziato dalla Relazione, si tratterebbe di una novità rispetto alla direttiva previgente che si limitava a prevedere il solo diritto di rimborso al valore nominale a richiesta del detentore della moneta elettronica.

<sup>10</sup> La Relazione evidenzia che la previsione è analoga a quella già adottata per la prestazione dei servizi di pagamento: l'intermediario finanziario è equiparato agli altri emittenti di moneta elettronica ibridi ed assoggettato alla medesima disciplina (obbligo di costituzione di un patrimonio destinato e nomina di un responsabile).

### **Articolo 3**

*(Modifiche ad altri testi legislativi necessari per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

L'**articolo 3** del testo in esame modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante disposizioni in materia di antiriciclaggio.

In particolare, a seguito della modifica apportata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento alla definizione di "moneta elettronica" (sui cui vedi *supra*), viene disposto l'aggiornamento della definizione anche nel citato decreto legislativo n. 231 del 2007, ai fini della disapplicazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela. Rispetto alla vigente formulazione, viene innalzato da 150 a 250 euro l'importo massimo memorizzato su carte non ricaricabili, aumentato sino a 500 euro per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali.

### **Articolo 4**

*(Disposizioni transitorie)*

L'**articolo 4** del testo in esame reca una serie di disposizioni transitorie.

Il **comma 1** in particolare prevede che gli IMEL iscritti nell'albo previsto dal vigente articolo 114-*bis* del TUB prima del 30 aprile 2011 (ossia prima del termine di recepimento della direttiva) possano proseguire l'attività fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo, trascorsi i quali cessano l'attività, salvo che non siano iscritti, ovvero siano in corso di iscrizione, nel nuovo albo di cui all'articolo 114-*quater* del TUB.

Ai sensi del **comma 2** la Banca d'Italia effettua l'iscrizione automatica nel nuovo albo degli IMEL già iscritti alla data del 30 aprile 2011 nell'albo previgente, a condizione che presentino alla Banca d'Italia un'apposita relazione circa il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 114-*quinquies*.1 del TUB.

Il **comma 3** stabilisce che, anche in mancanza dell'iscrizione ai sensi del comma 1, gli IMEL iscritti prima del 30 aprile 2011 possono continuare ad operare fino al 30 aprile 2012, ovvero fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dello decreto legislativo; decorso tale termine gli IMEL cessano dall'attività, salvo che non siano iscritti nell'albo degli IMEL di cui all'articolo 114-*quater* del TUB, ovvero sia in corso il procedimento di autorizzazione.

Il **comma 4** stabilisce invece per gli IMEL iscritti nell'albo successivamente al 30 aprile 2011 l'obbligo di presentare apposita istanza di autorizzazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo, corredata dalla sola documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti. Nell'ipotesi di mancanza dei requisiti (o di mancata presentazione dell'istanza), gli IMEL possono proseguire l'attività solo fino a

sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative, salvo che non sia in corso il procedimento di autorizzazione.

Il **comma 5** abroga infine la delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di regolamentazione prudenziale degli IMEL, che tuttavia continua ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.

### **Articolo 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo altresì che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1***(Modifiche al Testo unico bancario in materia di moneta elettronica)***Commi 1 e 2**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 1	
<i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:	2. <i>identica</i> :
(...)	(...)
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:	f) <i>identica</i> :
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;	1) <i>identico</i> ;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);	2) <i>identico</i> ;
3) <i>leasing</i> finanziario;	3) <i>identico</i> ;
4) servizi di pagamento;	4) <b>prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;</b>
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;	5) <i>identico</i> ;

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;	6) <i>identico</i> ;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);</li> <li>- cambi;</li> <li>- strumenti finanziari a termine e opzioni;</li> <li>- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;</li> <li>- valori mobiliari;</li> </ul>	7) <i>identico</i> ;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;	8) <i>identico</i> ;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;	9) <i>identico</i> ;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;	10) <i>identico</i> ;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;	11) <i>identico</i> ;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;	12) <i>identico</i> ;
13) servizi di informazione commerciale;	13) <i>identico</i> ;
14) locazione di cassette di sicurezza;	14) <i>identico</i> ;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte	15) <i>identico</i> ;



<b>Decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;	
(...)	(...)
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;	<p>h-ter) «moneta elettronica»: <b>il</b> valore monetario <b>memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;</b></li> <li>2) <b>il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</b></li> </ol>



**Articolo 1***(Modifiche al Testo unico bancario in materia di moneta elettronica)***Comma 3**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis	
<i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 114-bis <i>Emissione di moneta elettronica</i>	Articolo 114-bis <i>Emissione di moneta elettronica</i>
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. <b>Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.</b>	1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
<i>Il comma 2 è confrontato con l'articolo 114-quater, comma 1. (vd. oltre)</i>	
<b>3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore</b>	<i>(Confrontabile con il primo comma dell'articolo 114-ter)(vd. oltre)</i>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.</b>	
	<b>2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane<sup>11</sup>.</b>
	<b>3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.</b>
	<b>Articolo 114-ter</b> <i>Rimborso della moneta elettronica</i>
	<b>1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo 126 - novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.</b> <b>2. Il detentore può chiedere il rimborso:</b> <b>a) prima della scadenza del contratto,</b>

<sup>11</sup> Cfr. l'articolo 114-sexies (*Servizi di pagamento*) del Titolo V-ter del TUB (*Istituti di pagamento*)

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <b>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>nella misura richiesta;</b></p> <p><b>b) alla scadenza del contratto o successivamente:</b></p> <p><b>1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;</b></p> <p><b>2) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'art. 114- <i>quinquies</i>, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica;</b></p> <p><b>3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.</b></p>
Articolo 114-bis <i>Emissione di moneta elettronica</i>	<b>Articolo 114-quater</b> <b><i>Istituti di moneta elettronica</i></b>
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.	1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica <b>autorizzati in Italia e le relative succursali nonché</b> le succursali in Italia <b>degli istituti di moneta elettronica</b> con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
	<b>2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in</b>

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.</b>
	<b>3. Gli istituti di moneta elettronica possono:</b>  <i>a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114- novies;</i>  <i>b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica<sup>12</sup>.</i>
Articolo 114-ter <i>Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera<sup>13</sup>.</i>	Articolo 114-quinquies <i>Autorizzazione e operatività transfrontaliera</i>
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni <b>previste dall'articolo 14, comma 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.</b>	1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le <b>seguenti</b> condizioni:
	<b>a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</b>

<sup>12</sup> Vd. anche l'articolo 114-octies (*Attività accessorie esercitabili*), comma 1, lett. b) del Titolo V-ter (*Istituti di pagamento*)

<sup>13</sup> vd. anche gli articoli 114-novies e 114-decies del Titolo V-ter (*Istituti di pagamento*), che sono più puntualmente confrontabili.

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis	
<i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;</b></p> <p><b>d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</b></p> <p><b>e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;</b></p> <p><b>f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.</b></p>
<i>Il comma 2 è confrontato con il comma 6 dell'art. 114-quinquies (vd. oltre)</i>	
<b>3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.</b>	
	<b>2. La Banca d'Italia nega</b>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.</b>
	<b>3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.</b>
	<b>4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:</b>  <b>a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;</b>  <b>b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-<i>quinquies</i> 1, comma 5, e 114 - <i>terdecies</i>;</b>  <b>c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.</b>
	<b>5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4</b>



<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <b>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.</b>
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:  a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;  b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.	6. <i>Identico</i>
	<b>7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.</b>
	<b>8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario è subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione è rilasciata tenendo</b>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <b>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>anche conto della condizione di reciprocità.</b>
	<b>9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.</b>
Articolo 114- <i>duodecies</i> <i>Conti di pagamento e forme di tutela</i>	<b>Articolo 114-<i>quinquies</i>. 1</b> <b><i>Forme di tutela e patrimonio destinato</i></b>
	<b>1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica.</b>
	<b>2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione</b>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica<sup>14</sup>.</b>
	<b>3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari<sup>15</sup>.</b>
	<b>4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies.</b>
	<b>5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.</b>
Articolo 114- <i>quater</i> <i>Vigilanza</i>	Articolo 114- <b>quinquies.2</b> <i>Vigilanza</i>

<sup>14</sup> Vd. anche l'articolo 114-*duodecies*, comma 2

<sup>15</sup> Vd. l'articolo 114-*duodecies*, comma 3.

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.</b></p>	
<p><b>2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.</b></p>	
<p><b>3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.</b></p>	
	<p><b>1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla</b></p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>Banca d'Italia<sup>16</sup>.</b>
	<b>2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione<sup>17</sup>.</b>
	<b>3. La Banca d'Italia può:</b> <b>a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;</b> <b>b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</b> <b>c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</b> <b>d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica</b>

<sup>16</sup> Vd. l'articolo 114-*quaterdecies*, comma 1<sup>17</sup> Vd. l'articolo 114-*quaterdecies*, comma 2

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis	
<b><i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i></b>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi<sup>18</sup>.</b>
	<b>4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti<sup>19</sup>.</b>
	<b>5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i</b>

<sup>18</sup> Vd. l'articolo 114-*quaterdecies*, comma 3.

<sup>19</sup> Vd. l'articolo 114-*quaterdecies*, comma 4

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti<sup>20</sup>.</b>
	<b>6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-<i>quinquies</i>, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato<sup>21</sup>.</b>
	<b>Articolo 114-<i>quinquies</i>. 3</b> <i>Rinvio</i>
	<b>1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli</b>

<sup>20</sup> Vd. l'articolo 114-*quaterdecies*, comma 5

<sup>21</sup> Vd. l'articolo 114-*quaterdecies*, comma 6.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni<sup>22</sup>.</b>
	<b>2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter<sup>23</sup>.</b>
	<b>3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo<sup>24</sup>.</b>
Articolo 114-quinquies <i>Deroghe</i>	Articolo 114-quinquies. 4 <i>Deroghe</i>
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:	1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono <b>congiuntamente</b> le seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla	a) <b>le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta</b>

<sup>22</sup> Vd. l'articolo 114-undecies, comma 1

<sup>23</sup> Cfr. con l'articolo 114-undecies, comma 2

<sup>24</sup> Vd. l'articolo 114-undecies, comma 2.



Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
disciplina comunitaria;	<b>elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro<sup>25</sup>;</b>
	<b>b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari<sup>26</sup>.</b>
<b>b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;</b>	
<b>c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.</b>	
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al	<b>2. La Banca d'Italia può prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica</b>

<sup>25</sup> Vd. l'articolo 114-*sexiesdecies*, comma 1, lett. a).

<sup>26</sup> Vd. l'articolo 114-*sexiesdecies*, comma 1, lett. b).

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo V-bis <b><i>Moneta elettronica e Istituti di moneta elettronica</i></b>	
Testo vigente	Testo modificato
valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.	<b>emessi dagli istituti di cui al comma 1.</b>
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.	3. <i>Identico.</i>
	<b>4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché le modalità con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a)<sup>27</sup>.</b>
	<b>5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114-<i>sexiesdecies</i>.</b>

---

<sup>27</sup> Vd. l'articolo 114-*sexiesdecies*, comma 4.

**Articolo 1***(Modifiche al Testo unico bancario in materia di moneta elettronica)***Comma 4**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>	
<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 126-bis	
<i>Disposizioni di carattere generale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.	1. <i>Identico</i>
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica.	2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. <b>Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies.</b>
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.	3. <i>Identico</i>
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.	4. <i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 126-bis <i>Disposizioni di carattere generale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.	5. <i>Identico</i>
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.	6. <i>Identico</i>

## Articolo 1

*(Modifiche al Testo unico bancario in materia di moneta elettronica)*

### Comma 5

<p><b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b>  <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i></p>	
<p>Titolo VI  <i>Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti</i>                  Capo II-bis</p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Articolo 126- novies</b>  <i>(Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica)</i></p>
	<p><b>1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:</b></p> <p><i>a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;</i></p> <p><i>b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;</i></p> <p><i>c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.</i></p>
	<p><b>2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in</b></p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Titolo VI <i>Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti</i> Capo II-bis	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>deroga al comma 1.</b>
	<b>3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle modalità e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.</b>
	<b>4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso.</b>

**Articolo 2**

*(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 59 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Ai fini del presente capo:</p> <p><i>a)</i> il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.</p> <p><i>b)</i> per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera <i>f</i>), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>n</i>), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p><i>c)</i> per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<b>1-bis. Le disposizioni del presente</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 59 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.</b>	



**Articolo 2**

*(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 106 <i>Albo degli intermediari finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.	1. <i>Identico.</i>
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono	2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
<p>(segue) prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-<i>novies</i>, comma 4, e iscritti nel relativo albo,</p> <p>nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Gli intermediari finanziari possono <b>altresì</b> esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.</p>	<p><b>a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-<i>quinquies</i>, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-<i>novies</i>, comma 4, e iscritti nel relativo albo;</b></p> <p><b>b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</b></p> <p><b>c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.</b></p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 106 <i>Albo degli intermediari finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.	

## Articolo 2

*(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

## Comma 3

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 131-bis <i>Abusiva emissione di moneta elettronica</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.</p>	<p>1. Chiunque emette moneta elettronica <b>in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis</b> senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.</p>



**Articolo 2**

*(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  
necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

**Comma 4**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 131-ter <i>Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114- <i>novies</i> è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.	Chiunque presta servizi di pagamento <b>in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-<i>sexies</i></b> senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114- <i>novies</i> è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.



**Articolo 2**

*(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

**Commi 5, 6, 7 e 8**

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144 <i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-<i>quater</i>, 114-<i>octies</i>, 114-<i>duodecies</i>, 114-<i>terdecies</i>, 114-<i>quaterdecies</i>, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</p>	<p>1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, <b>114-<i>quinquies.1</i>, 114-<i>quinquies.2</i>, 114-<i>quinquies.3</i>, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-<i>octies</i>, 114-<i>undecies</i> in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-<i>duodecies</i>, 114-<i>terdecies</i>, 114-<i>quaterdecies</i>, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</b></p>
<p>2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli</p>	<p>2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5,</p>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144 <i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
articoli 52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma 1.	<b>114-quinquies.3, in relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo 52,</b> si applica la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126- <i>quater</i> , e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.	3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124 e 126- <i>quater</i> e <b>126-novies, comma 3</b> , e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
3- <i>bis</i> . Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante:  a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e 4, 118, 119, 120, 120- <i>quater</i> , 125, commi 2, 3 e 4, 125- <i>bis</i> , commi 1, 2, 3 e 4, 125- <i>octies</i> , commi 2 e 3, 126, 126- <i>quinquies</i> , comma 2, 126- <i>sexies</i> e 126- <i>septies</i> e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;  b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40- <i>bis</i> o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;  c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli	3- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>



<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144 <i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.	
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).	4. <i>Identico.</i>
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della <b>banca o dell'intermediario finanziario</b> , anche in forma diversa dal	5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del <b>soggetto vigilato</b> <sup>28</sup> , anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

<sup>28</sup> In realtà il comma 8 dell'articolo in esame dispone la sostituzione delle parole: "la banca o dell'intermediario finanziario" con le seguenti: "soggetto vigilato".

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144 <i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
rapporto di lavoro subordinato.	
5-bis. Nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 125- <i>novies</i> , si applica altresì il comma 4 primo periodo.	5-bis. <i>Identico.</i>
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3- <i>bis</i> e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia.	6. <i>Identico.</i>
7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128- <i>decies</i> , comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128- <i>decies</i> .	7. <i>Identico.</i>
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco.	8. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</b> <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>	
Articolo 144 <i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie</i>	
Testo vigente	Testo modificato
9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.	9. <i>Identico.</i>



**Articolo 3**

*(Modifiche ad altri testi legislativi necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, se il cliente è:</p> <p><i>a)</i> uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>;</p> <p><i>b)</i> un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;</p> <p><i>c)</i> un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;</p> <p><i>c-bis)</i> una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente.	2. <i>Identico.</i>
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.	3. <i>Identico.</i>
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.	4. <i>Identico.</i>
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.	5. <i>Identico.</i>
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:	6. <i>Identico:</i>
a) contratti di assicurazione-vita, il cui	a) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;	
<i>b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a</i>	<i>d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda <b>250</b> euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo <b>11</b> della direttiva <b>2009/110/CE</b> ovvero sia effettuata una transazione superiore a</i>

<b>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>	
Articolo 25 <i>Obblighi semplificati</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;	1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. <b>Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro.</b>
e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera <i>b</i> ), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 26.	e) <i>identica.</i>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

328/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Vol. II - Le novelle
328/III Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Titolo I - Concorrenza (artt. 1-40)
328/III Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Titolo II - Infrastrutture (artt. 41-67) Titolo III - Europa (artt. 68-97)
328/IV	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Vol. IV - Sintesi del contenuto
329	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3111 “Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”
330	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3124 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
331	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3121 “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”
332	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa”
333	Dossier	Atto del Governo n. 439 "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti"
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011”
335	Dossier	Atto del Governo n. 440 - Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".